Mob. Rit. B 285
22

RACCOLTA

DI

LEGGI ed ISTRUZIONI

SULLA

CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

Miscell.ª Risorgimento
B 285
22

NAPOLI 1807.

NELLA STAMPERIA REALE.

Digitized by Google

GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL'IMPERO ec.

UDito il Noſtro Conſiglio di Stato, abbiam' ordinato, e ordiniamo quanto ſegue.

ART. 1. Tutte le contribuzioni dirette ſtabilite nel Regno di Napoli, tanto ſu i Beni ſondi di ogni natura, quanto ſulle perſone, e ſull' induſtria, qualunque ſia la forma colla quale ſon percepite, ſegnatamente il *Teſtatico*, e *le once d' induſtria perſonale*; tanto quelle che ſono impoſte ſu tutte le Provincie in generale, quanto quelle che ſono impoſte ſopra alcune Provincie, o ſopra alcuni Comuni in particolare, e che ſono conoſciute ſotto i nomi ſeguenti:

Carlini 42.
Grana 72., e grana 57. c. 2.
Fuoco, e carl. 5. a Fuoco
Carlini 35. al meſe
Munizioni delle R. Torri
Cavallari
Regie Strade pubbliche
Bande Provinciali
Scorta de' Procacci
Mantenimento de' Projetti
Regia razza di Puglia
Contribuzioni di paglia, e fieno
Franchigia abolita degli Eccleſiaſtici
Taſſa per mantenimento della Squadra di Campagna
Corriſponſione per li ſoldi aboliti agli Artiglieri di Reggio
Taſſa temporanea del Cordone
Decima ſul Feudale, e ſul burgenſatico
Once immuni
Adoe, Jus tappeti, Rilevj
Taſſa per lo nuovo fondo delle penſioni
Taſſa per lo mantenimento de' Toloneſi
Orfanotrofio di Coſenza

E tutte le altre impoſizioni dirette ſono ſoppreſſe a contare dal primo Gennajo 1807.

ART. 2. A contare dal primo di Gennajo 1807. le contribuzioni abolite ſaranno rimpiazzate da una contribuzione di una ſomma fiſſa, che ſarà ripartita ſu tutte le proprietà fondiarie del Regno, in proporzione del termine medio della loro rendita, calcolato ſopra un coacervo decennale, ſenz' altre eccezioni, che quelle che ſaran determinate dall' intereſſe dell' agricoltura.

ART. 3. Il modo d'eſecuzione della preſente Legge ſarà determinato da Leggi, e regolamenti poſteriori.

Vogliamo, e comandiamo, che queſta Noſtra Legge ſi pubblichi colle ſolennità rituali, non ſolo ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ma ancora ne' ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Provincie del Regno, da Noi ſottoſcritta, e munita del Noſtro Sigillo, e riconoſciuta dal Noſtro Miniſtro di Finanze, viſta dal Noſtro Vice-Protonotario, e la di lui viſta autenticata dal Segretario della Noſtra Real Camera di Santa Chiara. Napoli il dì 8. Agoſto 1806.

GIUSEPPE

TOMMASO SANSEVERINO.

Vidit CARAVITA Præſes S. R. C. & Vice-Protonot.

Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis.

A dì dodici Agoſto 1806. Io ſottoſcritto Lettore de' Regj Bandi dico di avere pubblicata la ſopraſcritta Reale Legge con li Trombetti Reali in tutti li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Gennaro Caſtellano Regio Trombetta.

GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL'IMPERO ec.

COlla Legge degli 8 Agoſto proſſimo paſſato abbiamo ſoppreſſe ventitre taſſe diverſe, che ſi percepivano a titolo di contribuzioni dirette, una parte delle quali coll'eſentare i beni feudali, gravitava maggiormente ſopra del Popolo. La quota dell'impoſta, che ricadeva ſopra di eſſo era inegualmente ripartita fra le diverſe Provincie, ed in ogni Provincia inegualmente diviſa tra i contribuenti. Il modo di percezione era altrettanto vario, ed ineguale, quanto l'impoſizione ſteſſa. In alcuni luoghi ſi percepiva per via diretta ſulla norma de' cataſti eſiſtenti; in altri per contribuzione indiretta ſopra i generi di conſumo: in altri ſopra il prodotto de' beni comunali: e finalmente in alcuni per mezzo di ripartizioni, fatte, come diceſi, *a battaglione*. Una gran parte di queſte taſſe gravitava ſopra l'induſtria più neceſſaria alla ſocietà, ed altra ſopra il Popolo, come un ſegno di ſervitù perſonale. I beni feudali eſenti da alcuni peſi ordinarj, e comuni, ſenza eſſerlo da altre impoſizioni particolari, erano altronde ſoggetti a diverſe eventualità contrarie al dritto di proprietà. I beni de' Baroni aſſenti erano ſoggettati a taſſe particolari, e penali. La legge della devoluzione ſpogliava le famiglie de' loro poſſeſſi, quando mancavano di erede capace di ſuccedere a' feu-

di. Il peſo del relevio gravava ſtraordinariamente il ſucceſſore alla morte del feudatario. Noi abbiamo diſtrutte tutte queſte iſtituzioni colla legge, che ha abolita la feudalità; abbiamo data al Popolo l'eguaglianza di dritti, agli exfeudatarj la pienezza delle loro proprietà, ed abbiamo ſtabilite in tal modo le vere baſi della pubblica felicità. Ad aſſicurare con ſavie diſpoſizioni l'eſecuzione della legge indicata:

Inteſo il noſtro Conſiglio di Stato abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto ſegue.

TITOLO I.

Della contribuzione, e degli oggetti, su de' quali deve cadere.

ART. 1. La contribuzione ordinata dalla Legge degli 8 Agoſto decorſo è per tutto l'anno 1807 fiſſata nella ſomma di ſette milioni di ducati.

ART. 2. Verrà inoltre rifcoſſa una taſſa addizionale di cinque grana a ducato, per farne un fondo, del quale due terzi ſaranno a diſpoſizione del Conſiglio di Stato, ed un terzo a diſpoſizione de' Conſigli generali di Provincia, per eſſere impiegati in ſuſſidj, riduzioni, diſcarichi, e moderazione della taſſa ſuddetta.

ART. 3. Le proprietà ſoggette alla contribuzione ſono le ſeguenti:

Le terre di qualſivoglia natura, anche le inculte.

Le caſe di città, e di campagna, che ſervono di abitazione, o per l'induſtria rurale, le officine, fabbriche, e manifatture.

Li

Li laghi, canali di navigazione, le miniere, le cave di pietre.

Le rendite de' creditori dello Stato ſotto qualſivoglia titolo.

Le rendite degli officj venduti.

La rendita al di ſopra di ducati cento de' capitali impiegati sul commercio, ed animali d' induſtria, reſtando eſentati gli animali neceſſarj alla cultura.

Sono eccettuate dalla taſſa attuale le ſtrade, le contrade, le piazze pubbliche, ed i fiumi.

Verrà accordata un indennità per quei beni, che potrebbero eſſere ſtati venduti dallo Stato a condizione, che ſiano eſenti da qualche contribuzione. L' importo di queſta indennità farà parte del debito pubblico.

ART.4. Le terre inculte, che ſaranno ridotte a maggior valore per l' induſtria de' lor poſſeſſori, non potranno per anni cinque eſſer impoſte a quota maggiore di quella, a cui ſono ſtate ſoggette sul loro primo ſtato.

ART.5. I debitori di annualità ſotto qualſivoglia denominazione, riterranno da' loro creditori la decima, non oſtante qualunque patto in contrario.

ART.6. I debitori de' vitalizj riterranno il cinque per cento.

ART.7. I proprietarj, i fondi de' quali ſon gravati da cenſi, o rendite fondiarie, o feudali, o da altre preſtazioni, ſia in denaro, ſia in derrate, ſia in quote di frutti, riterranno la decima nel pagare queſti peſi, o preſtazioni.

ART.8. La contribuzione attuale non potrà eſ-

er e ſtabilita, che sul prodotto netto de' beni, su del quale dee gravitare.

ART.9. Il prodotto netto di una terra è ciò, che rimane al proprietario, dedotte le ſpeſe di coltura, ſemenza, raccolta, e mantenimento, come verrà più ampiamente dettagliato da iſtruzioni, che da Noi ſaran date.

ART. 10. Il prodotto netto delle caſe conſiſte nel loro valore d' affitto, dedotto un quarto per le degradazioni del fondo, per le ſpeſe di riparazioni, e reſtaurazioni.

ART.11. Le caſe addette all' induſtria rurale ſaranno taſſate in ragione della loro ſuperficie, e come le migliori terre dell' Univerſità.

ART.12. Il prodotto netto delle fabbriche di manifatture conſiſte in due terzi del loro valore di affitto, a cauſa del loro maggiore deperimento.

ART.13. Il prodotto netto de' capitali impiegati sul commercio, e sugli animali d' induſtria è quella parte di frutto, che darebbero ſe foſſero impiegati alla ragione del 5 per cento annuale.

TITOLO II.

Della ripartizione.

SEZIONE I.

Degli Agenti della ripartizione.

ART.1. La ſomma totale della contribuzione ſarà ripartita dal Conſiglio di Stato tra le Provincie, dal Conſiglio generale delle Provincie tra

li

li diſtretti, e dal Conſiglio de' Diſtretti tra le Univerſità. La contribuzione verrà impoſta tra i contribuenti dal Sindaco, e dagli Eletti, e da quattro Commeſſarj diviſori, de' quali due abitanti della Univerſità ſaranno nominati da' Decurioni, e li due altri nominati dal ſotto-Intendente verran preſi dalle Univerſità adjacenti.

ART. 2. Nel proſſimo meſe di Giugno verrà ſtabilita in ogni Provincia una direzione reale delle contribuzioni dirette, compoſta da un Direttore, che dimorerà nel Capoluogo della Provincia, da un Iſpettore, e da un numero di Controlori proporzionato all' eſtenſione di una Provincia, che non potrà eccedere quello di due per Diſtretto. Il dovere del Controloro ſarà di aſſiſtere alle operazioni della ripartizione nelle Univerſità, di diriggerne la diſpoſizione, di farne i calcoli, e i piani neceſſarj, di traſcrivere le deliberazioni del Sindaco, ed Eletti, e ripartitori, di formare in eſecuzione la matrice de' ruoli, e di fare la verifica neceſſaria su i reclami de' contribuenti: il tutto ſotto gli ordini del Direttore, e ſotto la vigilanza dell' Iſpettore.

ART. 3. Provviſoriamente, e per lo ſtabilimento della contribuzione dell' anno 1807. li Percettori attuali delle Provincie ſaranno le funzioni di Direttori delle contribuzioni. Quattordici individui nominati da Noi, e muniti delle iſtruzioni del Miniſtro delle Finanze ſi porteranno uno di loro in ciaſcheduna Provincia per fare le funzioni d' Iſpettori. In ogni Univerſità un Commeſſario nominato dal ſotto-Intendente, farà l' uſizio di Controloro, ſecondo le iſtruzioni, che gli ſaran date dal

dal ſotto-Intendente, uniformi a quelle, che egli medeſimo ha ricevuto dall' Iſpettore.

ART. 4. Nomineremo al poſto di Percettori, Direttori, Iſpettori, e Controlori della contribuzione quelli ſoggetti impiegati provviſionalmente, che avranno moſtrato maggior zelo, ed intelligenza.

SEZIONE II.

Della ripartizione della contribuzione per l' anno 1807.

ART. 1. Ne' ſei primi meſi dell' anno 1807. la totalità della decima, e ſeconda decima dello ſteſſo anno, ſarà provviſoriamente ed a conto percepita in ſei parti eguali su i medeſimi ruoli, e regiſtri, che hanno ſervito fin ora alla percezione di queſta taſſa.

ART. 2. Ne' medeſimi ſei primi meſi dell' anno 1807 i ſei dodiceſimi delle taſſe ordinarie impoſte ſulle once d' induſtria, che ſono al di ſopra di ducati cento di rendita, ſaranno percepiti ogni meſe in rate eguali.

ART. 3. Le Terre del Tavoliere di Puglia concedute a particolari in ſeguito della Legge de' 21 Maggio 1806., pagheranno provviſionalmente negli ſteſſi ſei primi meſi dell' anno 1807. ducati cinque a carro, che ſi percepiranno nel modo indicato nell' articolo precedente.

ART. 4. De' Commeſſarj nominati dagl' Intendenti tra i Decurioni di ciaſcuna Univerſità della Provincia sulla propoſizione de' ſotto-Intendenti ſi occuperanno immediatamente della formazione de' ruoli

ruoli provviſorj per le caſe delle Univerſità. Eſſi ne ſtimeranno il valor locativo: dedurranno il quarto del loro valore, e taſſeranno il rimanente in ragione del 15. per cento. Queſti ruoli ſaran fatti eſeguire dall' Intendente, dopo aver preſo il parere del ſotto-Intendente; e la metà del totale ſarà percepita ne' ſei primi meſi dell' anno 1807.

ART. 5. I pagamenti fatti da' contribuenti dietro i ruoli, e regiſtri della decima, e ſeconda decima, delle once induſtriali, e di commercio, del Tavoliere, e delle caſe, non ſaranno conſiderati, che a conto della contribuzione, di cui le quote definitive ſaranno determinate al 1. Luglio 1807. dopo le diſpoſizioni neceſſarie ad aſſicurarne l' eſattezza.

ART. 6. La contribuzione non potrà eccedere il quinto del prodotto netto. Ogni contribuente, che giuſtificherà all' epoca, e nelle forme determinate all' art. 2. ſez. 1., che il pagamento in ſei meſi della ſua taſſa provviſoria ecceda la rata proporzionale del ſeſto del prodotto netto annuale, ſarà ſgravato almeno della ſomma, che ecceda il quinto.

ART. 7. Le quote, che non ſaranno ſtate contraddette all' epoca, e nelle forme indicate nell' art. 2. ſaranno riputate accettate da' contribuenti per l' anno 1807.

ART. 8. Nel corſo di Dicembre proſſimo li Sindaci, Eletti, e Ripartitori aſſiſtiti da' Controlori faranno la diviſione del territorio in ſezioni. Formeranno un quadro indicante le ſezioni, che ſaranno ſtate determinate. Ogni ſezione ſarà deſignata da una lettera alfabetica. Li quadri deſti-

ſtinati a farle conoſcere verranno affiſſi nelle Univerſità. Faranno il proceſſo verbale delle loro operazioni conforme al modello num. 1 quì annesſo. Gl' Intendenti, e ſotto-Intendenti invigileranno, che queſt' operazione ſia fatta per li 31. Dicembre proſſimo.

ART. 9. Nel corſo del meſe di Gennajo 1807 li Sindaci, Eletti, e Ripartitori ſi porteranno con li Controlori interini ſul territorio: riconoſceranno tutte le proprietà d' ogni ſezione, cominciando da quelle, che ſon poſte a Levante, e ne formeranno un quadro, nel quale deſigneranno ciaſcuna di quelle: Primo con un numero, e con i nomi, cognomi, ſtato, e domicilio del Proprietario: ſecondo con indicare la natura de' beni, caſe, terre coltivatorie, prati, vigne &c., e divideranno tutte le terre in tre claſſi di prima, ſeconda, e terza qualità; terzo col notare l'eſtenſione della ſuperficie. Laſceranno una colonna in bianco, per ivi annotarſi la valuta della rendita imponibile d' ogni proprietà, conforme al modello num. 2. Potranno farſi ajutare da Indicatori, che ſaranno nominati dal Decurionato. Conſulteranno i cataſti, piani, miſure &c., che potranno procurarſi. Li Sindaci, Eletti, Diviſori, ſottoſcriveranno lo ſtato della ſezione. Gl' Intendenti, e ſotto-Intendenti invigileranno, che gli ſtati della ſezione ſiano terminati il trenta Gennajo.

ART. 10. Nelli meſi di Febbrajo, e Marzo li Sindaci, Eletti, e Ripartitori faranno l'eſtimo della rendita netta imponibile di ciaſcuna proprietà, ſecondo l' ordine, in cui ſi troveranno portate nel quadro indicativo. Riceveranno ancora i reclami,

clami, alli quali la percezione provviſoria in ſei meſi avrà dato luogo in eſecuzione dell'articolo primo del preſente titolo. Riceveranno i titoli, prove, e documenti, che ſaranno prodotti all'appoggio delli reclami, come iſtrumenti d'affitti &c. Eſamineranno il tutto, e faranno l'eſtimo alla pluralità de' voti, e lo ſcriveranno, o lo faranno ſcrivere in loro preſenza ſopra la colonna riſervata a queſt'oggetto nello ſtato della ſezione numero 2, al lato dell'articolo, che deſcrive la proprietà e lo ſottoſcriveranno a piè della colonna.

Il Miniſtro delle Finanze darà le iſtruzioni, che indicheranno il metodo da ſeguirſi per formare la tariffa del prezzo delle derrate, e del prodotto imponibile delle terre delle differenti claſſi, riunendo in queſte iſtruzioni tutti li mezzi da procedere con facilità alle valutazioni, e procurerà, che le valutazioni ſieno terminate per li 31. Marzo.

ART. 11. Gli ſtati delle ſezioni ſaranno fatti doppj, uno di queſti ſarà depoſto nell'archivio dell'Univerſità, e l'altro ſarà dato al Direttore della contribuzione della Provincia con li reclami de' contribuenti, e li documenti giuſtificativi.

ART. 12. Ne' quindici giorni del meſe di Aprile il Direttore delle contribuzioni preſenterà all'Intendente un progetto di ripartizione diffinitiva tra li diſtretti, e le Univerſità della Provincia, e per rata del peſo imponibile riconoſciuta ſopra il riſpettivo territorio, e menzionata nello ſtato della ſezione, con legge, che neſſuna quota poſſa eccedere il quinto del prodotto imponibile.

ART. 13. Il Conſiglio generale della Provincia ſi riunirà il 20. Aprile per decidere ſopra il progetto

getto di ripartizione tra li diſtretti, è regolare il numero delle grana, che ſaranno neceſſarie per pagare le ſpeſe della percezione generale, e della direzione reale.

ART. 14. Un ordine dell' Intendente ſignificherà ai Direttori delle contribuzioni, ed ai ſotto-Intendenti la ripartizione ſtabilita dal Conſiglio generale tra i diſtretti. Il Conſiglio generale del diſtretto ſarà riunito per decidere ſul progetto di ripartizione tra le Univerſità, e regolare il numero delle grana da aggiungerſi, che ſarà giudicato neceſſario per le ſpeſe di percezione, e finalmente traſmetterà al primo di Maggio alle Univerſità la ripartizione determinata.

Le ſpeſe di percezione indicate in queſt' articolo, e nell' antecedente, non potranno eccedere la ſomma di grana cinque a ducato.

ART. 15. Li Controlori ſenza aſpettare la ripartizione diffinitiva, cominceranno la formazione della matrice del ruolo nelle Univerſità. A tal' effetto ſaranno lo ſpoglio dello Stato della ſezione, e riunirano ſotto il nome di ciaſchedun proprietario le diverſe proprietà, che poſſiede in tutta l'eſtenſione dell' Univerſità, ſecondo il modello anneſſo num. 3. Toſtochè il contingente di ciaſcheduna Univerſità ſarà determinato, ſi metterà nella matrice del ruolo della colonna deſtinata a notarvi la ſomma della contribuzione. Queſta matrice ſarà fatta doppia.

ART. 16. La matrice del ruolo ſarà verificata e ſtabilita prima del dì 15. Maggio 1807. dal Sindaco, Eletti, e Ripartitori della contribuzione nelle Univerſità riſpettive.

ART. 17.

ART. 17. Si procederà ſenza ritardo alla ſpedizione de' ruoli, che ſaranno diretti agl' Intendenti, i quali li metteranno in eſecuzione con un decreto conforme al modello anneſſo ſotto il num. 3, e li rimetteranno ai Direttori delle contribuzioni, che li taranno paſſare alle Univerſità per mezzo de' Controlori.

ART. 18. La matrice del ruolo, lo ſtato della ſezione, le tariffe, le carte prodotte in pruova delli reclami, e le conſulte per le valutazioni, ſaranno conſervate nell' archivio della Univerſità.

ART. 19. Il primo di Luglio li ruoli definitivi per l'anno 1807 ſaran poſti in attività, ed al margine ſi porranno le percezioni fatte a conto ſu li ruoli provviſionali.

T I T. III.

Della percezione.

ART. 1. La percezione ſi farà provviſionalmente, come per lo paſſato. Li Decurioni nomineranno in ciaſcuna Univerſità un Eſattore, che ne rimetterà l'introito al Percettore della Provincia.

ART. 2. Li contribuenti pagheranno ogni meſe un dodiceſimo della loro taſſa.

ART. 3. Li Percettori delle Provincie ſottoſcriveranno, ed invieranno al Miniſtro di Finanze prima di terminare il corrente anno gli obblighi per la ſomma totale della loro Provincia. Queſti obblighi ſi pagheranno nel loro domicilio per dodiceſimo in ogni meſe.

Vogliamo, e comandiamo, che queſta noſtra

Legge

Legge da Noi ſottoſcritta, e munita del noſtro ſigillo ſi pubblichi colle ordinarie ſolennità in tutto il Regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno regiſtrarla, ed aſſicurarne l'adempimento.

Il noſtro Segretario di Stato è ſpecialmente incaricato di vegliare alla ſua pubblicazione.

Data in Napoli li 8. Novembre 1806.

GIUSEPPE

Il Miniſtro di Giuſtizia M. A. CIANCIULLI.

Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

956689

A dì dodici Novembre 1806. Io ſottoſcritto Lettore de' Regj Bandi dico di aver pubblicata la ſopraſcritta Real Legge con li Trombetti Reali in tutti li luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Gennaro Caſtellano Regio Trombetta.